



Sent. n.
R.G.N.R. n. 6652/18
R.G. Dib. n. 2098/21

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Penale

In composizione collegiale, formato dai magistrati:

- | | | |
|------------|----------------------|------------|
| - Dott.ssa | Carla M. GIANGAMBONI | Presidente |
| - Dott. | Edoardo ESPOSITO | Giudice |
| - Dott.ssa | Serena CILIBERTO | Giudice |

All'esito dell'udienza del giorno **30 maggio 2023**, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente


SENTENZA

(Ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.)


Nel procedimento penale iscritto al n. **2098** del Ruolo Generale del Dibattimento dell'anno **2021** nei confronti di

- **PALAMARA Luca**, 

LIBERO – Già presente

Assistito e difeso, di fiducia, dagli avvocati 

IMPUTATO

1) Delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv. 110, 346 bis, comma 1 e 3 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319 *ter* e nei reati di corruzione di cui all'art. 322 *bis*, in concorso tra loro, agendo  quale istigatrice delle condotte delittuose a partire da quelle di cui al successivo punto n. 4 e beneficiaria, altresì ed in parte, delle utilità ricevute, PALAMARA Luca, anche quale pubblico ufficiale (in particolare, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma, esponente di spicco dell'Associazione Nazionale magistrati fino al 24 settembre 2014 e successivamente componente del Consiglio Superiore della Magistratura e magistrato fuori ruolo), sfruttando PALAMARA i rapporti professionali che da tale posizione gli derivavano e agendo al di fuori delle proprie

competenze istituzionali, operava una mediazione illecita verso altri magistrati investiti di funzioni giudiziarie, componenti del Consiglieri del C.S.M. ed altri pubblici ufficiali, ed indebitamente entrambi si facevano dare da [REDACTED] che aveva interesse ad accrescere il suo prestigio di lobbista e portatore di interessi propri e di terzi, le seguenti utilità, consistenti, per quanto concerne alcuni viaggi, in anticipazioni del costo del viaggio e del soggiorno:

1. Parte del costo del soggiorno di tutta la famiglia PALAMARA presso l'hotel [REDACTED] di Madonna di Campiglio dal 26 dicembre 2015 al 3 gennaio 2016; costo di tale soggiorno veniva sostenuto in parte (30% del prezzo complessivo ed il cenone di Capodanno) da [REDACTED] che versava la somma di € 1.954, comprensiva anche del pagamento del cenone di Capodanno.
2. Viaggio a Madrid e soggiorno di PALAMARA Luca e da suo figlio [REDACTED] dal 7 al 9 marzo 2016 per assistere alla partita Real Madrid – Roma di Champions League dell'8 marzo 2016; il costo del viaggio di andata e di ritorno, del soggiorno veniva sostenuto da [REDACTED] che versava la somma di € 1.361,75.
3. Viaggio aereo da Roma Fiumicino a Olbia, andata e ritorno, con partenza il 27 giugno 2016 in favore di PALAMARA Luca e [REDACTED] e viaggio aereo da Olbia a Roma Fiumicino con partenza il 2 luglio 2016 in favore di [REDACTED] il costo di tali spostamenti veniva sostenuto da [REDACTED], che corrispondeva la somma di € 568,19.
4. Soggiorno di PALAMARA Luca ed [REDACTED] presso l'hotel [REDACTED] di Favignana (TP) dal 9 agosto 2014 al 12 agosto 2014; il costo di tale soggiorno veniva sostenuto da [REDACTED] che versava la somma di € 900;
5. Soggiorno di PALAMARA Luca ed [REDACTED] presso l'Hotel [REDACTED] in San Casciano dei Bagni dal 25 al 26 novembre 2015; il costo di tale soggiorno veniva sostenuto da [REDACTED] che versava la somma di € 314.
6. Soggiorno di PALAMARA Luca ed [REDACTED] a Londra dal 5 all'8 dicembre 2014 con volo aereo di andata e ritorno per la sola [REDACTED] da Roma Fiumicino a London Heatrow, comprensivo del costo per la modifica del giorno della partenza, noleggio di un'autovettura con conducente dall'aeroporto London Heatrow all'Hotel [REDACTED] di London in data 5.12.14; il costo veniva sostenuto da [REDACTED] che corrispondeva la somma di € 660 per il viaggio aereo, l'importo di € 105 per il noleggio dell'autovettura ed una somma imprecisata per il soggiorno a Londra;
7. Soggiorno di PALAMARA Luca ed [REDACTED] presso l'hotel [REDACTED] di Dubai dal 25 al 29 novembre 2016; il costo del viaggio di [REDACTED] e del soggiorno della stessa [REDACTED] e di PALAMARA Luca veniva sostenuto da [REDACTED] che corrispondeva la somma di € 2.230.



8. Soggiorno di PALAMARA Luca ed [REDACTED] presso l'Hotel [REDACTED] in San Casciano dei Bagni dal 28 febbraio al 1° marzo 2017; il costo di tale soggiorno veniva sostenuto da [REDACTED] che corrispondeva la somma di € 435.
9. Soggiorno di PALAMARA Luca [REDACTED] presso l'Hotel [REDACTED] in San Casciano dei Bagni dal 24 al 25 marzo 2017; il costo di tale soggiorno veniva sostenuto da [REDACTED] che corrispondeva la somma di € 425.
10. Soggiorno di PALAMARA Luca ed [REDACTED] presso strutture ricettive di Ibiza dal 20 al 23 luglio 2017 con volo aereo di andata e ritorno per la sola [REDACTED] il costo di tale soggiorno veniva sostenuto da [REDACTED] che corrispondeva la somma di circa € 4.392,94.
11. Opere di impermeabilizzazione terrazze e fioriere perimetrali, con svuotamento delle stesse; posizionamento dei canali per facilitare drenaggio del terriccio nei chiusini di scolo, rimozione di circa 1 mq di pavimentazione esterna e impermeabilizzazione del massetto sottostante per eliminazione infiltrazioni per un valore complessivo di € 23.594,89; tali interventi, eseguiti tra il 2013 ed il 9 giugno 2015, nell'abitazione di [REDACTED] ubicata in [REDACTED], venivano commissionati da [REDACTED] a [REDACTED] titolare di fatto di diverse società, tra cui la [REDACTED] che procedeva alla loro realizzazione con le sue maestranze;
12. Manutenzione dell'impianto elettrico e installazione di un impianto di videosorveglianza nell'abitazione di [REDACTED] tali opere venivano commissionate da [REDACTED] a [REDACTED], titolare di fatto di diverse società, tra cui la [REDACTED]; questi, a sua volta, incaricava dell'esecuzione il suo dipendente [REDACTED] titolare anche di una ditta individuale; i predetti interventi, iniziati nel dicembre 2015 e proseguiti almeno sino al giugno 2017, avevano un valore economico di almeno € 1.500;
13. Interventi edili, effettuati a partire dalla metà dell'anno 2015, consistenti nel rivestimento di muri del terrazzo attraverso l'applicazione di mattoni in cortina, nella pulizia del rivestimento con l'impiego di macchinari ed acidi particolari; tali interventi venivano eseguita da [REDACTED] su incarico di [REDACTED] ed avevano un valore economico di € 1.200 oltre IVA;
14. Realizzazione di una veranda nell'abitazione di [REDACTED] del valore complessivo di € 22.936; tale opere venivano commissionate da [REDACTED] a [REDACTED], titolare di fatto della ditta individuale [REDACTED] (compagna di [REDACTED]); questi, a sua volta, incaricava la ditta individuale [REDACTED] che, dopo l'esecuzione di tale opera, emetteva le seguenti fatture nei confronti della ditta individuale [REDACTED]:



- fattura n. 50/2015 del 24/06/2015 dell'importo di € 3.000;
 - fattura n. 71/2015 del 15/09/2015 dell'importo di € 3.000;
 - fattura n. 82/2015 del 31/10/2015 dell'importo di € 5.645;
 - fattura n. 92/2015 del 30/11/2015 dell'importo di € 5.645;
 - fattura n. 1/2016 del 04/01/2016 dell'importo di € 5.646;
15. Realizzazione di venti copri vasi in alluminio e di un avvolgibile nell'abitazione di [REDACTED] per un importo complessivo di € 11.904,76; tali opere venivano commissionate da [REDACTED] a [REDACTED] titolare di fatto di diverse società, tra cui la [REDACTED] questi, a sua volta, incaricava dell'esecuzione di tali migliorie la ditta [REDACTED] che, dopo la loro esecuzione, emetteva le seguenti fatture nei confronti di [REDACTED]: n. 6 del 10/02/2017 dell'importo di € 2.102,06 e la n. 34 del 30/07/2017 dell'importo di € 9.802,70;
16. Oneri di progettazione architettonica per un valore compreso tra € 500 ed € 800 di spettanza dell'Arch. [REDACTED] che, su incarico di [REDACTED] [REDACTED], fino al novembre 2014, si era occupata di predisporre alcuni progetti di ristrutturazione dell'abitazione di [REDACTED]
17. Il costo della direzione dei lavori di ristrutturazione che venivano seguiti per tutta la loro durata da [REDACTED] stretto collaboratore di [REDACTED];
18. I trasporti di seguito indicati in favore di [REDACTED] effettuati da autisti di [REDACTED] e con auto di sua proprietà:
- giorni successivi al 17/02/2016 – da Aeroporto di Fiumicino a Roma
 - 21/07/2016 - da Aeroporto di Fiumicino a Roma
 - 24/02/2017 – da Roma ad Aeroporto di Fiumicino
 - 26/02/2017 - da Aeroporto di Fiumicino a Roma
 - 18/04/2017 - da Aeroporto di Fiumicino a Roma
 - 22/06/2017 - dall'abitazione di [REDACTED] all'aeroporto di Fiumicino
19. Trattamento di bellezza in favore di [REDACTED] del valore di € 136 presso "[REDACTED]", centro benessere del [REDACTED], in data 30 gennaio 2016;
20. Un trasporto di mobilio da Roma a Locri dell'importo di € 800
21. Cene e pranzi organizzati da PALAMARA presso il ristorante [REDACTED], gestito dalla [REDACTED] in Roma, [REDACTED] per un importo complessivo pari a circa € 9.863;
22. Cene e pranzi organizzati da PALAMARA presso il ristorante [REDACTED] gestito dalla [REDACTED] in liquidazione, con sede legale a Roma, [REDACTED] per un importo complessivo pari a circa € 13.603;

23. Cene e pranzi organizzati da PALAMARA presso il ristorante [REDACTED] gestito dalla [REDACTED] in liquidazione, con sede legale a Roma, [REDACTED], per un importo complessivo pari a circa € 7.458,90;

PALAMARA ed [REDACTED], poi, ricevevano la promessa di [REDACTED] che sarebbe stato pagato anche il loro soggiorno presso l'hotel [REDACTED] di Corvara (BZ) dal 7 al 10 febbraio 2018. Tale utilità non veniva corrisposta per l'arresto di [REDACTED] Fabrizio in data 6 febbraio 2018.

Mediazione illecita di PALAMARA consistita;

A) nel promettere di acquisire, anche tramite altri magistrati e appartenenti alle forze dell'ordine, a lui legati da rapporti professionali e/o di amicizia, informazioni anche riservate sui procedimenti in corso ed in particolare, su quelli pendenti presso la Procura della Repubblica di Messina e di Roma che coinvolgevano il [REDACTED] e gli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED];

B) nel promettere di influenzare e/o determinare, anche per il tramite di rapporti con altri consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e/o di altri colleghi, le nomine e gli incarichi da parte del Consiglio medesimo e le decisioni del predetto organo.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto rivestendo la qualità di pubblico ufficiale.

In Roma, Madonna di Campiglio, Madrid, Favignana, San Casciano dei Bagni, Londra, Dubai, Ibiza, nelle date sopra indicate, condotta perdurante dal 2013 sino al 6 febbraio 2018 (imputazione così riformulata in corso di dibattimento, all'udienza del 18/4/2023)

2) Delitto previsto e punito dall'art.110 e 326 comma 1 c.p., perché, in concorso con Spina Luigi (per il quale si è proceduto separatamente), agendo Spina Luigi quale consigliere CSM in seno alla I Commissione, essendo pervenuta al CSM una comunicazione di avvenuta iscrizione nel registro degli indagati nei confronti di PALAMARA Luca del presente procedimento, proveniente dal procuratore della Repubblica di Perugia (con allegata una nota della polizia giudiziaria contenente atti ed elementi coperti dal segreto istruttorio), comunicazione inoltrata dal comitato di presidenza alla I e alla V Commissione in forma secretata, comunicando con PALAMARA Luca, violando i doveri inerenti la sua funzione e abusando della sua qualità, rivelava al predetto non solo il pervenimento dell'atto ma, rispondendo alle reiterate ed incalzanti sollecitazioni del PALAMARA, gli rivelava, a grandi linee, i contenuti della nota, i nominativi degli altri soggetti coinvolti (familiari e conoscenti che avevano preso parte a dei viaggi oggetto dell'accertamento medesimo) i nomi dei sostituti procuratori cui quella nota era diretta, la polizia giudiziaria che l'aveva redatta, i particolari emergenti da alcune intercettazioni ivi citate, nonché il titolo di reato oggetto dell'iscrizione a suo carico e anche l'epoca di iscrizione (art.319 c.p. e mese di dicembre 2018)

In Roma, 16 maggio 2019

3) Delitto di cui agli artt.110 e 326 c.p., per avere, in concorso con il Dott. [REDACTED] (per il quale si è proceduto separatamente):

il Dott. Riccardo Fuzio, all'epoca Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, rivelato al Dott. Luca PALAMARA, che gliene faceva richiesta durante una conversazione serale tra i due, l'arrivo presso detto Ufficio, dalla Procura della Repubblica di Perugia, in data 9/5/2019, degli atti concernenti l'indagine per corruzione avviata da quest'ultimo Ufficio, nei riguardi del suddetto, nonché aggiungendo particolari relativi agli esiti delle indagini, facendo riferimento al pagamento di viaggi o altre utilità di cui avrebbe fruito ad opera di terzi, mediante le seguenti indicazioni:

- ci stanno le...le cose di...con [REDACTED]
- il viaggio a Dubai
- sarà duemi...duemila euro

nonché facendo riferimento

- al coinvolgimento di tali [REDACTED] e [REDACTED] nella vicenda.

Atti coperti da segreto di cui il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione e il Consiglio Superiore della magistratura erano stati notiziati per l'eventuale promovimento dell'azione disciplinare e allo stato coperti da segreto.

Concorrendo il Dott. Luca PALAMARA quale istigatore della condotta dell'agente.

In Roma il 21 maggio 2019

PARTI CIVILI

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente del Consiglio "pro tempore" e **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro "pro tempore"

Rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in persona dell'Avv. [REDACTED]
[REDACTED]

- **CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA**, in persona del Vice Presidente "pro tempore";

Rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in persona dell'Avv. [REDACTED]
[REDACTED]

- **CITTADINANZATTIVA APS ENTE DI TERZO SETTORE**, in persona del Segretario Generale e legale rappresentante "pro tempore"

Rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]

- [REDACTED] domiciliato ai sensi dell'articolo 100 c.p.p. presso lo studio del proprio difensore

Rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]




- ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI, in persona del Presidente e legale rappresentante “pro tempore”

Rappresentata e difesa dall'Avv. 

CONCLUSIONI

All'esito della discussione, nell'udienza del **16 maggio 2023**, il pubblico ministero ed il difensore dell'imputato hanno concluso congiuntamente per l'applicazione nei confronti di Luca Palamara, della pena tra loro concordata, pari a un anno di reclusione, con concessione della sospensione condizionale della pena e beneficio della non menzione. Le difese delle parti civili hanno depositato nota spese, chiedendo la refusione di quanto sostenuto per la partecipazione al presente grado di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato all'esito dell'udienza preliminare del **23 luglio 2021** il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Perugia ha disposto il rinvio a giudizio di PALAMARA Luca e  per rispondere del reato di cui all'art. 318 c.p., nei termini di cui all'imputazione formulata nella richiesta di rinvio a giudizio e successivamente puntualizzata nel corso dell'udienza preliminare.

Alla prima udienza dibattimentale del **15 novembre 2021** il Tribunale, acquisito il consenso delle parti, ha autorizzato l'effettuazione di riprese e registrazioni audio delle udienze dibattimentali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 disposizioni attuative del c.p.p. Nel corso dell'udienza è stata depositata dichiarazione di costituzione di parte civile dall'Associazione Nazionale Magistrati.

Con istanza depositata fuori udienza, i difensori di PALAMARA Luca hanno invitato i componenti del collegio cui è stata assegnata la trattazione del processo ad astenersi ai sensi dell'art. 36 lett. a), d), e) ed h) c.p.p., sul presupposto dell'iscrizione di due componenti all'A. N. M. Rigettata l'istanza di astensione con decreto del Presidente del Tribunale depositato l'11.3.2022, i difensori di PALAMARA Luca hanno formalmente ruscato il collegio ai sensi degli artt. 37 ss. c.p.p., con dichiarazione depositata il 14.3.2022; le udienze dibattimentali del 15.3.2022 e del 12.4.2022 sono, pertanto, state rinviate in attesa della decisione della Corte d'Appello di Perugia sulla ruscuzione.

Con ordinanza depositata il **9 maggio 2022**, la Corte d'Appello di Perugia ha rigettato l'istanza di ruscuzione; avverso il provvedimento, con ricorso depositato in data 23.5.2022 i difensori dell'imputato hanno proposto ricorso per Cassazione.

All'udienza del **7 giugno 2022** è stata acquisita, su istanza del Pubblico Ministero e nulla opponendo le difese, la conversazione telefonica intercettata contraddistinta dal R.I.T. 120 e il procedimento è stato calendarizzato per la prosecuzione.

Alla successiva udienza del **14 luglio 2022** è stata rigettata l'eccezione avanzata dalla difesa di PALAMARA Luca, relativa all'integrazione del collegio con un componente non togato.

Alla successiva udienza dibattimentale del **19 settembre 2022 (mutato nuovamente il Collegio, da ora nella composizione definitiva)**, la difesa di PALAMARA Luca ha eccepito la nullità del decreto che dispone il giudizio per la mancata messa a disposizione, da



parte degli uffici di Procura di Perugia e Milano, di alcuni verbali di sommarie informazioni rese in altri procedimenti penali relativi a fatti asseritamente collegati a quelli oggetto del presente processo.

Alla successiva udienza del **17 ottobre 2022**, la difesa di PALAMARA Luca ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia: il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, ha rigettato l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio per omessa ostensione di atti d'indagine relativi ad altri procedimenti penali ed ha, inoltre, rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia, in quanto tardiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 c.p.p.

Alla successiva udienza del **22 novembre 2022**, la difesa di PALAMARA Luca ha eccepito nuovamente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia, stavolta ai sensi dell'art. 11 c.p.p.; la nullità del decreto che dispone il giudizio per genericità e indeterminatezza in relazione all'accordo corruttivo che sarebbe intercorso tra l'imputato e l'imprenditore ██████████ ██████████; l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre il termine di cui all'art. 407 c.p.p., sul presupposto per cui l'iscrizione del nominativo dell'imputato nel registro delle notizie di reato sarebbe potuto avvenire prima di quanto effettivamente disposto dall'ufficio di Procura: il Tribunale, con ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio, ha respinto le prime due eccezioni, rinviando a successiva udienza per la decisione dell'eccezione di tardività degli atti di indagine.

Alla successiva udienza del **13 dicembre 2022**, è stata rigettata anche l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine; è stato dichiarato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti; il Pubblico Ministero ha chiesto disporsi la trascrizione di un'ulteriore comunicazione intercettata non trascritta in sede di udienza – stralcio, contrassegnata dal R.I.T. 175/19; la difesa di PALAMARA Luca ha eccepito l'inutilizzabilità delle comunicazioni intercettate a mezzo *trojan horse* sul telefono cellulare dell'imputato.

Alla successiva udienza del **17 gennaio 2023**, è stata rigettata l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte a mezzo *trojan horse*. Il Pubblico Ministero e la difesa degli imputati hanno prodotto documentazione e si è disposto darsi corso all'audizione del primo testimone del Pubblico Ministero, Colonnello ██████████ ██████████



Alla successiva udienza del **14 febbraio 2023**, si è proseguito l'esame del teste Mastrodomenico, rinviando a udienza successiva per il completamento del controesame da parte delle difese.


All'udienza del **20 febbraio 2023**, il Tribunale ha conferito incarico peritale per la trascrizione dell'ulteriore conversazione intercettata, contrassegnata dal R.I.T. 175/19. Sono stati sentiti i testimoni del Pubblico Ministero ██████████ ██████████

L'udienza del **21 marzo 2023** è stata rinviata in considerazione dell'impedimento di due componenti del Collegio.

La successiva udienza del **6 aprile 2023** è stata rinviata per il legittimo impedimento dei difensori dell'imputato PALAMARA Luca.

All'udienza del **18 aprile 2023** il Pubblico Ministero ha depositato atto di modifica della contestazione nei confronti degli imputati, ed è stata acquisita procura speciale rilasciata da Luca Palamara in favore dei suoi difensori, per la definizione del procedimento nelle forme degli artt. 444 ss. c.p.p. Formalizzata la richiesta di patteggiamento, il processo è stato rinviato per consentire alla difesa ██████████ di formulare le proprie richieste istruttorie.

All'udienza del **16 maggio 2023**, per la posizione di PALAMARA Luca le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate alla precedente udienza; i difensori di   hanno chiesto procedersi nelle forme del rito abbreviato. Il Tribunale ha ammesso il rito, acquisito il fascicolo del Pubblico Ministero ed invitato le parti alla discussione. La pubblica accusa e la difesa hanno quindi rassegnato le rispettive conclusioni. I difensori delle parti civili costituite hanno depositato le rispettive note spese. Il collegio ha disposto un breve rinvio per repliche.

All'udienza del **30 maggio 2023**, infine, preso atto dell'assenza di repliche, il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio ed ha pronunciato – previa separazione delle posizioni Palamara e  - per il primo, sentenza come da dispositivo e contestuale motivazione della quale è stata data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame degli atti di causa non emergono elementi da cui risulti evidente - per gli effetti di cui all'articolo 129 c.p.p. - l'insussistenza dei reati in ultimo contestati a Palamara Luca (v. *per il capo 1, la modifica dell'originaria imputazione, come sopra riportata*) ovvero l'assenza di responsabilità dell'imputato in relazione agli stessi. Non emergono, altresì, cause di non punibilità o di non procedibilità ovvero di estinzione del reato medesimo.

1. Il compendio probatorio utilizzabile ai fini della decisione

Come già precisato in sede di svolgimento del processo, all'udienza del 16 maggio 2023 il Pubblico Ministero ha modificato la contestazione di cui al capo 1) dell'imputazione; per l'effetto, a norma dell'articolo 519 c.p.p., la difesa dell'imputato ha formulato richiesta di definizione del processo con rito alternativo, *sub specie* del patteggiamento.

Come di recente ha avuto modo di puntualizzare la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. V 25/3/2019 n. 21133) l'ammissione di un rito alternativo – nella specie l'applicazione di pena concordata ex art.444 e segg. C.p.p. - nel corso del dibattimento non implica alcuno scostamento dall'iter fisiologico di tale rito, il quale vede la decisione fondata sugli atti delle indagini preliminari, fisiologicamente assunti in assenza di contraddittorio tra le parti, in cambio dello sconto di pena previsto dalla legge. Il rito speciale ha quindi una funzione deflattiva, sotto il profilo processuale, mentre lo sconto di pena ha natura premiale, connessa al consenso prestato dall'imputato all'utilizzazione ai fini decisori di atti meno garantiti rispetto a quelli assunti in dibattimento.

Nel caso qui in esame viene in considerazione la sostanziale riqualificazione, da parte del PM, di alcuni dei fatti originariamente contestati ed è quindi certamente ammissibile l'istanza ex art.444 c.p.p., sulla scorta di quanto statuito dalla Corte Costituzionale nelle diverse sentenze intervenute ad interpolare l'art. 517 c.p.p., a partire dalla n. 265/94, fino alla più recente n. 82/019. La Consulta, nell'allargare l'ambito temporale di accesso ai riti alternativi, in presenza di determinate condizioni, non ha inteso comunque alterare i tratti qualificanti i riti speciali. L'innesto degli stessi nella fase dibattimentale risponde, per quanto di interesse nella presente sede, solo all'esigenza di porre l'imputato nella condizione di scegliere l'accesso al rito alternativo a seguito di modifiche nelle contestazioni che vadano ad incidere, in termini sostanziali, sulla qualificazione dei fatti addebitati.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 82/019, ha precisato che l'accesso al rito premiale in corso di dibattimento consente al giudice di decidere “allo stato degli atti”,



intendendo con tale locuzione tutti gli elementi raccolti fino a quel momento, comprensivi sia del materiale convogliato nel corso delle indagini nel fascicolo del PM, sia di quello relativo alle prove assunte nel corso del dibattimento. La Suprema Corte, nella menzionata pronuncia 21133/019, nel richiamare la puntualizzazione della Consulta, ha ulteriormente specificato (con riferimento al giudizio abbreviato, ma andando ad enunciare principi certamente validi anche per gli altri riti speciali) che il rito alternativo intra-dibattimentale – come reso possibile dalle successive interpolazioni del giudice delle leggi e inserito in una fase successiva a quella fisiologica, che vede già avviata, per una parte più o meno ampia, la raccolta delle prove in contraddittorio – in assenza di una regolamentazione normativa, richiede necessariamente, da parte del giudice del merito, una operazione interpretativa di armonizzazione. Secondo il giudice di legittimità, accanto agli atti delle indagini preliminari, nel caso di rito alternativo ammesso nel corso del dibattimento, è sì vero che l'acquisizione della prova si arresta in coincidenza con la trasformazione del rito, ma è altresì vero che restano utilizzabili anche le prove assunte nel dibattimento fino all'ammissione, senza alcuna gerarchia nel valore probatorio del materiale che il giudice è chiamato a valutare secondo gli ordinari criteri cui è improntato il principio del libero convincimento (che, peraltro, nel caso di specie, è chiamato a confrontarsi solo con i parametri valutativi di cui all'art.129 c.p.p.).

Nel caso di specie, oltre agli atti di indagine originariamente contenuti nel fascicolo del PM, sono quindi utilizzabili tutte le acquisizioni successive alla chiusura delle indagini (tra cui il verbale delle dichiarazioni rese da [REDACTED] [REDACTED] al PM in data 1/6/2021 e 9/6/2021), le testimonianze assunte in dibattimento nonché le acquisite trascrizioni delle intercettazioni.

Fatte tali premessi, rileva il Collegio che gli elementi principali da porre a supporto della necessaria esclusione di ogni possibilità di pronuncia ex art. 129 c.p.p., per nessuno dei reati contestati, si rinvencono negli atti che di seguito si vanno sinteticamente ad elencare e che sono stati in parte richiamati e inseriti nel contesto investigativo di riferimento nel corso della deposizione dibattimentale del teste Mastrodomenico:

- acquisizioni documentali presso le strutture ricettive frequentate da PALAMARA Luca e [REDACTED] [REDACTED] in varie zone turistiche italiane ed estere¹, che confermano il pagamento dei costi di permanenza da parte di [REDACTED] [REDACTED];
- intercettazioni telefoniche delle conversazioni tra PALAMARA Luca e [REDACTED] [REDACTED], nonché tra PALAMARA Luca e [REDACTED] [REDACTED] (sorella dell'imputato) da cui emerge che era proprio l'imprenditore di Artena a sostenere il costo dei viaggi effettuati dalla coppia PALAMARA – [REDACTED] e, in alcune occasioni, dal nucleo familiare della sorella del magistrato;
- dichiarazioni rese a s.i.t. da [REDACTED] [REDACTED] (segretaria della società [REDACTED] [REDACTED] s.r.l., di cui il [REDACTED] era legale rappresentante), occupatasi in

¹ Soggiorni del 24-25.3.2017, del 25-26.11.2015, del 28.2.2017, del 24-25.3.2017 presso l'hotel [REDACTED] di San Casciano dei Bagni (SI); soggiorni del 4-8.3.2011, del 25.12.2011-2.1.2012, del 26.12.2014 - 3-1-2015 e del 26-12-2015-3-1-2016 presso l'hotel [REDACTED]; soggiorno del 25-29.11.2016 presso l'hotel [REDACTED] di Dubai; soggiorno del 9-12.8.2014 presso l'hotel [REDACTED] di Favignana (TP); partita di Champions League Real Madrid - Roma e relativo soggiorno in Madrid del 7-9.3.2016. Il nome di [REDACTED] Fabrizio compare con l'annotazione "prenotante" nelle schede clienti di accompagnamento a ciascuna singola prenotazione, o comunque con l'indicazione del soggetto che ha effettuato il pagamento. A riscontro delle emergenze probatorie documentali, vi sono anche le dichiarazioni rese a s.i.t. da [REDACTED] [REDACTED] (titolare dell'hotel [REDACTED] [REDACTED]), che escusso ai sensi dell'art. 351 c.p.p. ha dichiarato che la prenotazione è stata effettuata dall'imprenditore e le relative fatture sono state tutte emesse nei confronti della società [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. (amministrata, per l'appunto, dall'imprenditore di [REDACTED]).

diverse occasioni della prenotazione dei viaggi che PALAMARA effettuava dietro pagamento da parte dell'amico imprenditore;

- intercettazioni telefoniche e ambientali delle conversazioni tra gli autisti di [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]) in cui, al momento del cambio di consegne, i dipendenti dell'imprenditore spiegavano a quelli che prendevano il loro posto dove andare a prendere [REDACTED] o il PALAMARA e dove portarli, e che i due non avrebbero dovuto pagare il viaggio, a carico integrale del [REDACTED];
- dichiarazioni rese a s.i.t. da [REDACTED] [REDACTED] relativamente al rapporto con PALAMARA, definito dall'imputata come di mera amicizia;
- perquisizione locale eseguita presso l'abitazione della [REDACTED] di [REDACTED], da cui è emersa la presenza di grafici progettuali relativi ai lavori di ristrutturazione effettuati e firmati dall'arch. [REDACTED]; in merito, nuovamente sentita a s.i.t. dagli inquirenti, ha dichiarato che i lavori sono stati effettivamente progettati dall'architetto, amica personale di [REDACTED], su proposta di PALAMARA (che si sarebbe offerto di farle mettere a posto la casa dopo una serie di furti subiti dalla [REDACTED] nell'appartamento) e seguiti da un altro uomo di fiducia dell'imprenditore, [REDACTED];
- dichiarazioni rese, sul punto, da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] – a vario titolo, titolari di imprese occupatesi dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento della [REDACTED] – i quali hanno tutti riferito che la persona cui rivolgersi per la fatturazione dei lavori era tale [REDACTED] Piero (titolare della [REDACTED] r.l.), attraverso l'interposizione della ditta individuale [REDACTED] indicando come causale "lavori di via [REDACTED]", quando in realtà questi erano stati effettuati presso l'appartamento di [REDACTED];
- dichiarazioni rese a s.i.t. da [REDACTED] [REDACTED], che ha confermato che del pagamento dei lavori si sarebbe occupato direttamente [REDACTED] [REDACTED] che, tuttavia, non li ha mai pagati; ha dichiarato di non aver emesso fattura e di non avere richiesto, formalmente, il pagamento;
- dichiarazioni rese a s.i.t. da [REDACTED] [REDACTED], dipendente della società [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. (amministrata da [REDACTED] [REDACTED]) il quale ha confermato che il [REDACTED] era il suo unico interlocutore, e di non essersi mai preoccupato di chiedere un compenso alla [REDACTED] perché il [REDACTED] gli aveva detto che si sarebbe occupato lui di tutto;
- dichiarazioni rese a s.i.t. da [REDACTED] [REDACTED], che ha confermato quanto già riferito da [REDACTED] in merito al fatto che [REDACTED] aveva assunto l'onere economico delle lavorazioni;
- messaggistica Whatsapp intercettata tra PALAMARA e [REDACTED], a partire dal 28.9.2015 in avanti, da cui si evince chiaramente che "tutto è già pagato", in riferimento

² Viaggi del 17.2.2016, 21.7.2016, 24 e 26.2.2017, 18.4.2017, 22.6.2017 da e per Fiumicino; in un messaggio del 17.2.2016 la [REDACTED] addirittura suggerisce a PALAMARA "fai venire autista di Fabri", sottintendendo con ciò Fabrizio [REDACTED]; gli autisti riferiscono, inoltre, di avere portato [REDACTED] a vari incontri "segreti" con PALAMARA, con cadenza pressoché settimanale, tanto che il lobbista, quando doveva incontrarsi con l'ex magistrato, non ne faceva nemmeno il nome ad alta voce, ma lo segnava su un foglio di carta che mostrava poi al proprio autista (cfr., in particolare, la ricostruzione operata dal Giudice per le indagini preliminari a p. 117 - 122 del decreto di sequestro preventivo).

ai lavori di ristrutturazione presso l'appartamento dell'amante dell'imputato, e che i costi dei viaggi nelle varie località turistiche italiane e all'estero intrapresi dalla coppia erano stati sostenuti dall'imprenditore di Artena;

- acquisizioni probatorie su altre utilità corrisposte alla coppia, in particolare il trasporto di mobili da Roma verso la casa di famiglia di Locri, pagato da [REDACTED]; trattamento di bellezza presso la [REDACTED], di Roma, in occasione del quale uno scambio di messaggi testimonia che, anche in questo caso, il relativo costo era stato sostenuto dal [REDACTED];
- interrogatorio di [REDACTED] [REDACTED]: l'ex magistrato ha riferito di sapere, da [REDACTED], che egli sarebbe stato in grado di gestire i voti di Unicost tramite PALAMARA, amico intimo di [REDACTED], che si sarebbe anche impegnato (tramite erogazione di 40000 euro) per la nomina di [REDACTED] a Procuratore di Gela³; ed in effetti, in occasione di un incontro procurato proprio da [REDACTED], PALAMARA e [REDACTED] si incontrano a Roma nei pressi di un campo di calcio frequentato dall'ex magistrato per discutere proprio della nomina di [REDACTED] a Procuratore di Gela;
- messaggistica Whatsapp tra [REDACTED] e [REDACTED], tra [REDACTED] e [REDACTED] e tra PALAMARA e [REDACTED], da cui si desume che gli appuntamenti tra l'imprenditore e l'ex magistrato non erano mai concordati tramite contatto diretto, ma sempre "filtrati" dalle rispettive compagne, che facevano da tramite tra i due (almeno dodici incontri);
- colloquio tra PALAMARA e il dott. [REDACTED] Luigi del 16.5.2019 (sospeso dalle funzioni e dallo stipendio dal CSM a seguito del procedimento disciplinare per i fatti dell'hotel Champagne di Roma) avente ad oggetto la comunicazione, da parte di [REDACTED], dell'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato di PALAMARA da parte della Procura di Perugia, in cui PALAMARA, facendo riferimento all'indagine, afferma "che m'ha tradito [REDACTED] dici?", per poi aggiungere "[REDACTED] gli ha pagato tutte le vacanze alla [REDACTED]", altra componente del CSM, con ciò sottintendendo che nonostante le utilità fossero state elargite tanto a lui quanto all'altra componente non togata dell'organo di autogoverno, solo lui aveva finito per esserne pregiudicato;
- intercettazione telefonica della comunicazione tra i due imputati immediatamente prodromica alla convocazione della [REDACTED] a Perugia per essere interrogata: in questa, PALAMARA suggerisce all'amante di farsi vedere "smarrita" all'inizio, di non rivelare di avere parlato con lui dei fatti per i quali viene sentita, di non ricordare il nome degli alberghi dove hanno soggiornato, di specificare che i rapporti con il lobbista si sono interrotti a seguito del suo arresto, indicazioni poi seguite alla lettera dalla [REDACTED] nel corso del suo interrogatorio del 27.5.2019;

³ Ovviamente [REDACTED], interrogato dalla Procura di Perugia, ha negato questa circostanza dicendo che l'unico ad avere rapporti immediati con PALAMARA era solo [REDACTED], che rappresentava pertanto l'unico tramite per l'ex magistrato; ha dichiarato di non avere mai avuto l'esigenza di rivolgersi direttamente a PALAMARA per i propri fini, mentre questa esigenza ce l'aveva avuta invece [REDACTED] nell'ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del dott. [REDACTED] [REDACTED] dopo l'esposto presentato dallo stesso [REDACTED] all'epoca in cui il dott. [REDACTED] era sostituto presso la Procura della Repubblica di Siracusa, esposto che aveva portato il Procuratore di Siracusa, dott. [REDACTED] [REDACTED], a riassegnare svariati fascicoli - con imputati difesi dall'avv. [REDACTED] - cui era stato inizialmente assegnato il dott. [REDACTED], proprio al dott. [REDACTED] che, grazie alle intese corruttive con [REDACTED], era in grado di assicurare l'esito sperato dal lobbista.

- verbali s.i.t. di ██████████ del 27.5.2019, del 30.5.2019 e del 6.6.2019, in cui la professoressa (all'epoca ancora non indagata) in estrema sintesi, ha: negato di avere una relazione sentimentale con PALAMARA; affermato che, dopo l'arresto di ██████████, non c'era stato più alcun incontro tra il magistrato e l'imprenditore; affermato di avere solo casualmente incontrato ██████████ dopo il suo arresto, in due o tre occasioni, in alcuni bar in zona Parioli; affermato di avere personalmente provveduto al pagamento della propria quota dei viaggi a cui aveva partecipato assieme a PALAMARA, a ██████████ e alla sua compagna, e di non avere mai accettato che qualcuno le pagasse le vacanze; affermato che i lavori di ristrutturazione nella sua abitazione romana sono stati eseguiti da un'impresa che ██████████ conosceva e che i relativi costi – in difformità da quanto emerso nel corso delle indagini – sono stati sostenuti da PALAMARA;
- dichiarazioni rese al PM alle date dell'1 e del 9 /6/2021, alla presenza del difensore, da ██████████;
- verbali degli interrogatori e delle dichiarazioni spontanee resi da Luca Palamara al PM e al GUP.

2. La qualificazione giuridica dei fatti di reato ascritti all'imputato.

A seguito della modifica operata dal PM all'udienza del 18 aprile 2023, all'imputato Luca Palamara si contesta, al capo 1), il delitto di cui all'articolo 346 bis comma 1 e 3 del Codice Penale, perché - fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322 bis - in qualità di pubblico ufficiale (in particolare, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma, esponente di spicco dell'Associazione Nazionale magistrati fino al 24 settembre 2014 e successivamente componente del Consiglio Superiore della Magistratura e magistrato fuori ruolo), sfruttando i rapporti professionali che da tale posizione gli derivavano e agendo al di fuori delle proprie competenze istituzionali, avrebbe operato una mediazione illecita verso altri magistrati investiti di funzioni giudiziarie, componenti del CSM, così conseguendo da parte di Fabrizio ██████████ – come prezzo di tale mediazioni – le utilità più dettagliatamente indicate nel capo di imputazione.

Preliminarmente rispetto ad ogni valutazione circa la riconducibilità delle condotte contestate alla richiamata fattispecie, appare opportuno ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa che ha interessato l'articolo 346 bis Codice Penale.

La fattispecie in esame è stata introdotta nell'ordinamento interno a seguito delle numerose sollecitazioni provenienti dalle convenzioni internazionali in materia di corruzione che, già da tempo, reclamavano l'estensione dell'area del penalmente rilevante anche a tutte quelle condotte prodromiche rispetto all'effettiva realizzazione di un fatto corruttivo. Nell'ordinamento interno, l'adeguamento alle sollecitazioni internazionali è avvenuto per effetto dell'articolo 1, comma 75, lett. r), della Legge n. 190/2012 che, nella sua originaria formulazione, puniva – chi “fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente si fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di

un atto del proprio ufficio". Il medesimo trattamento sanzionatorio veniva poi esteso, al comma secondo, a *"chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale"*.

In sintesi, attraverso la previsione di un reato comune solo eventualmente aggravato dalla qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, il legislatore del 2012 ha inteso punire la condotta di chi, sfruttando le relazioni effettivamente esistenti con soggetti terzi e sempre allo scopo di conseguire una personale utilità, si faceva dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale, quale prezzo della propria mediazione illecita ovvero come remunerazione del soggetto pubblico. Sin da principio, l'attività di mediazione doveva essere svolta "in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio".

La fattispecie incriminatrice è stata poi profondamente riformata per effetto delle modifiche introdotte con legge 9 gennaio 2019, n. 3, che è intervenuta sulla tipicità del reato sotto molteplici aspetti. In primo luogo è stato abrogato il reato di cui all'articolo 346 Codice Penale, convogliando la tutela dell'interesse dallo stesso protetto nella riformata veste dell'articolo 346 bis Codice Penale che, ad oggi, punisce non solo l'influenza effettivamente esercitabile sul pubblico ufficiale, ma anche quella meramente millantata.

E' stato poi eliminato l'inciso contenuto nel precedente testo dell'art. 346-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio ed è venuta meno la natura necessariamente 'patrimoniale' del vantaggio dato o promesso al mediatore.

Inoltre, nell'attuale formulazione della norma, la clausola di sussidiarietà dell'art. 346-bis Codice Penale esclude il concorso tra i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e di corruzione in atti giudiziari, ma anche quelli di cui agli articoli 318 e 322-bis Codice Penale. Rimane inteso che, ove la mediazione illecita vada a buon fine e si concluda un accordo con il pubblico agente, la condotta descritta dall'articolo 346bis c.p. sarà da intendersi come mero antecedente non punibile.

Anche dopo la riforma del 2019, non è tuttavia mutata la materialità del fatto di reato, descritto in via alternativa in due distinte condotte: nella prima ipotesi l'elargizione indebita costituisce il corrispettivo della mediazione illecita presso il pubblico ufficiale (mediazione gratuita); nella seconda, invece, tale utilità è corrisposta all'intermediario affinché questi remuneri il soggetto pubblico in relazione all'esercizio delle sue funzioni o poteri. Tale ultima ipotesi è altrimenti nota come "mediazione onerosa", atteso che il corrispettivo versato dal committente costituisce il "prezzo" per l'attività di mediazione del "faccendiere" e non anche per la disponibilità (eventuale e futura) del pubblico ufficiale.

Strutturalmente la mediazione onerosa ha posto una serie di problematiche ermeneutiche, principalmente relative alla necessità di definire l'illiceità modale della mediazione stessa. In termini di estrema sintesi, in assenza di una disciplina interna in materia di lobbismo, si può affermare che il connotato di illiceità della mediazione onerosa deve sempre essere interpretato alla luce della finalità dell'attività di influenza. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un recentissimo arresto *"la mediazione onerosa è illecita in ragione della proiezione esterna del rapporto dei contraenti, dell'obiettivo finale dell'influenza compravenduta, o – in altre parole – nel senso che la mediazione è illecita se è volta alla commissione di un illecito penale, di un reato idoneo a produrre vantaggi al committente"* (in tal senso Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza n. 1182 del 14 ottobre 2021).

Tali presupposti debbono certamente ritenersi sussistenti nella vicenda in esame, atteso che – da quanto si evince dal compendio probatorio in atti – l'attività di mediazione svolta da Luca Palamara è stata certamente finalizzata ad inquinare la funzione dei terzi

pubblici agenti con cui egli aveva rapporti (o comunque era in grado di allacciarli senza difficoltà), compromettendone l'uso del potere discrezionale. L'attività di mediazione illecita ascrivibile all'odierno imputato è consistita – sempre alla luce delle emergenze processuali – nel promettere di acquisire, anche tramite soggetti terzi a lui legati da rapporti professionali o di amicizia, informazioni anche riservate sui procedimenti in corso ed in particolare, su quelli pendenti presso la Procura della Repubblica di Messina e di Roma che coinvolgevano [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]; nonché nel promettere di influenzare anche per il tramite di rapporti con altri consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura, le nomine e gli incarichi da parte del Consiglio medesimo e le decisioni del predetto organo.

Luca Palamara, in forza sia del suo ruolo di Sostituto Procuratore della Repubblica presso un ufficio rilevante come quello romano, sia per le cariche associative nel tempo ricoperte, sia infine per aver fatto parte del Consiglio Superiore della Magistratura, era uomo dalle molteplici conoscenze, in grado di muoversi agevolmente sia all'interno degli ambienti giudiziari che di quelli politici. Il suo ruolo nell'ambito dell'ANM e del CSM lo aveva reso inoltre influente nei confronti dei colleghi (sia quelli appartenenti alla sua stessa corrente, sia esponenti di altri gruppi, con i quali intratteneva comunque rapporti cordiali e spesso amichevoli) e quindi in grado di procurarsi, essendo ritenuto persona affidabile, anche notizie riservate su procedimenti in corso. Come si evince dalle intercettazioni, molti erano i magistrati, anche di altri uffici e/o sedi giudiziarie, che si rivolgevano a Luca Palamara per avere anticipazioni sulle future determinazioni consiliari o per chiedergli di "caldeggiare" domande avanzate per uffici direttivi o semi-direttivi. Egli era una fonte sicura di consigli, tranquillizzava e rassicurava gli interlocutori, anche grazie ad un modo di porsi certamente empatico ed accattivante. Aveva, così facendo, costruito intorno a sé una "rete" di relazioni interne alla magistratura, che andava a saldarsi con quella delle relazioni esterne, anch'esse coltivate assiduamente nel corso degli anni, coinvolgente politici, imprenditori, nonché personaggi del mondo dell'informazione e perfino dello spettacolo.

Un siffatto personaggio era "prezioso" per l'amico [REDACTED] proprio per le caratteristiche sopra evidenziate. Era per lui "quello su cui contare" per districarsi in situazioni che coinvolgevano (lui stesso o soggetti a lui vicini) gli ambienti giudiziari, romani e non.

Ovviamente, Luca Palamara non era, in ogni caso, in grado di assicurare il risultato sperato, così come la sua spendita di influenza non era sempre finalizzata a scopi illeciti.

Tuttavia, resta indubbio che il carattere illecito delle condotte in punto di fatto contestate all'imputato Palamara (e comprovate, nella loro materialità, dal compendio delle acquisizioni processuali) risiede, a prescindere dal risultato sperato o ottenuto, dal fatto che un pubblico ufficiale abbia "venduto" la propria influenza presso altri pubblici agenti. E' dunque la stessa mediazione a costituire un atto contrario ai doveri di ufficio, integrando così appieno il disvalore penale tutelato dalla norma incriminatrice.

In tale prospettiva, sono certamente significative le dichiarazioni rese da Fabrizio [REDACTED] al PM, laddove (v. verbale 1/6/2021), premesso di aver conosciuto Luca Palamara nel 2008, tramite la di lui sorella [REDACTED], ha affermato di aver subito inteso coltivare tale rapporto, avendovi un interesse professionale diretto, in quanto la sua attività imprenditoriale si svolgeva nel settore della convegnistica giuridica e il Dott. Palamara era al tempo presidente dell'ANM.

La frequentazione tra [REDACTED] e Palamara era via via divenuta più assidua e i due erano entrati in confidenza. Nell'anno 2014, allorchè il magistrato era stato nominato consigliere del CSM, i rapporti con il [REDACTED] si erano viepiù intensificati: durante la

campagna elettorale, l'imprenditore aveva organizzato per l'amico una cena cui avevano partecipato numerosi colleghi del Dott. Palamara. [REDACTED] [REDACTED] – che, per sua stessa ammissione, operava come “lobbista” – aveva così avuto modo di conoscere, ancorchè superficialmente, vari alti magistrati romani, tra cui il Dott. [REDACTED] e il Dott. [REDACTED].

[REDACTED] [REDACTED] ha altresì dichiarato di aver partecipato, fino al 2016 (epoca delle prime perquisizioni, relative alle indagini sul cd. “caso Ricucci”) a quelle che ha definito “cene di politica giudiziaria”, organizzate in vista della nomina dei dirigenti di alcuni importanti uffici giudiziari. I ristoranti prescelti per tali eventi erano quasi sempre il ‘[REDACTED] [REDACTED]’ o il ‘[REDACTED]’, i cui titolari sapevano che, ogni volta che si fosse presentato il Dott. Palamara, da solo o accompagnato, il conto doveva essere posto a carico dello stesso [REDACTED]. Alla fine di ogni mese, i conti dei ristoranti venivano pagati con un'unica fattura intestata a taluna delle sue società, [REDACTED]. Dopo il 2016, pur non partecipando più alle cene, aveva continuato a saldare i conti.

Per spiegare quanto affermato sul “lavoro” del lobbista (che, a suo dire, si fonda sull'apparenza e sulla credibilità), [REDACTED] [REDACTED] ha citato alcuni esempi di eventi organizzati con il Dott. Palamara, quali la cena al ‘[REDACTED]’ in cui venne decisa la nomina del Dott. [REDACTED] quale Presidente del Tribunale di Roma, alla quale avevano partecipato anche politici e magistrati di Magistratura Indipendente, corrente diversa da quella a cui apparteneva il Dott. Palamara, la cui presenza serviva a suggellare un patto stretto tra le due correnti e i laici del centro-destra per una nomina a capo di un ufficio giudiziario di cruciale importanza.

Il Dott. Palamara non era l'unico magistrato per il quale aveva organizzato eventi, ma era l'unico con il quale condivideva, nell'ambito di uno strutturato rapporto di confidenza ed amicizia, le finalità e gli scopi. Dopo le perquisizioni del 2016, il rapporto con Palamara era proseguito, ma i due avevano adottato maggiori cautele, evitando di incontrarsi ad eventi pubblici e cene, che tuttavia [REDACTED] continuava ad organizzare con le medesime finalità correntizie e di “politica giudiziaria”. Di contro, erano rimasti frequenti gli incontri privati con Luca Palamara e [REDACTED] [REDACTED], tanto che quest'ultima era diventata una cara amica della sua compagna

[REDACTED], sempre nelle dichiarazioni rese l'1/6/021, ha spiegato il meccanismo con cui avveniva il pagamento dei viaggi (e delle cene consumate in occasione degli stessi) in favore del Dott. Palamara, il quale spesso si muoveva accompagnato da [REDACTED] [REDACTED], che frequentava all'incirca dal 2013.

Nella medesima sede, il dichiarante ha ampiamente riferito in merito ai fatti che avevano visto coinvolto il Dott. [REDACTED], collega di Luca Palamara alla Procura della Repubblica di Roma, nonché ai fatti interessanti vicende di alcuni uffici giudiziari siciliani e interessanti l'Avv. [REDACTED] [REDACTED].

Anche in forza di quanto riferito da [REDACTED] [REDACTED], appare al Collegio corretto ritenere che il comportamento serbato da Luca Palamara non vada a trascendere il perimetro dell'articolo 346 bis C.p. e, dunque, non assurga al rango di condotta corruttiva rilevante ai sensi dell'articolo 318 C.p.

La linea di demarcazione tra le due fattispecie risiede nel fatto che nel caso del traffico di influenze illecite l'attività posta in essere dall'agente non si concretizza nell'uso di poteri funzionali connessi alla sua qualifica soggettiva. La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che “non ricorre il delitto di corruzione passiva se l'intervento del pubblico ufficiale in esecuzione dell'accordo con il privato non comporti l'attivazione dei poteri istituzionali propri del suo ufficio e non sia ad esso in qualche maniera ricollegabile ma sia destinato ad incidere nella sfera di attribuzioni dei

pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il mediatore è assolutamente carente di potere funzionale” (così, ex multis Cassazione Penale, Sezione 6, Sentenza n. 40518 del 8 luglio 2021).

Nella vicenda che ci occupa, appare corretto ritenere che Luca Palamara, operando come mediatore presso terzi, abbia agito sì spendendo l’influenza derivante dalla sua posizione e dal suo ruolo (o meglio, dai vari importanti ruoli ricoperti nel periodo di riferimento), ma comunque al di fuori dell’esercizio dei poteri tipici inerenti alle specifiche funzioni di volta in volta esercitate.

Va pertanto condivisa la qualificazione giuridica dei fatti contestati risultante dalla modifica operata dal PM nel corso del dibattimento.

Nessuna questione di rilievo in merito alla qualificazione giuridica si pone invece con riguardo alle restanti contestazioni, integrando senz’altro le condotte descritte nei capi di imputazione (entrambe comprovate alla luce delle acquisizioni in atti) il reato di rivelazione di segreto di ufficio.

3. Il trattamento sanzionatorio

Avuto riguardo alla dinamica della vicenda processuale ed agli elementi caratterizzanti le condotte illecite contestate in questa sede, corretta appare la concessione a Palamara Luca delle circostanze attenuanti generiche, valorizzata, altresì, l’assenza di precedenti penali a suo carico.

La pena finale concordata tra il pubblico ministero ed i difensori dell’imputato, muniti di procura speciale all’uopo rilasciata (l’imputato, già presente a numerose udienze, non ha in ultimo inteso presenziare) è stata determinata nei seguenti termini:

- Pena base per il reato di cui al capo 1), da considerarsi più grave, pari a un anno e otto mesi di reclusione stabilita in misura prossima al minimo edittale;
- La pena deve poi essere ridotta, in ragione del giudizio di prevalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti, alla misura di un anno e quattro mesi di reclusione;
- Di seguito, in applicazione dell’articolo 81 cpv C.p., la pena deve essere aumentata in ragione dei reati satellite di cui ai capi 2) e 3) dell’imputazione, alla misura di un anno e sei mesi di reclusione, dovendosi ritenere congruo un aumento di un mese di reclusione per ciascuno dei reati contestati.
- Infine, tenuto conto della diminuzione per la scelta del rito richiesto, la pena deve essere fissata nella misura indicata nel dispositivo, pari a un anno di reclusione.

Sussistono le condizioni per riconoscere all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, in considerazione dell’assenza di precedenti penali a suo carico, circostanza tale da consentire a questo Tribunale di formulare una prognosi positiva in ordine alla futura astensione dal commettere ulteriori reati.

Trattandosi di applicazione ex art.444 c.p.p. di una pena inferiore ai due anni di reclusione, nulla per le spese. Per effetto del rito prescelto, della presente sentenza non dovrà essere fatta menzione nel Casellario Giudiziale spedito a richiesta dei privati.

Quanto alle pene accessorie, deve essere invece richiamata la giurisprudenza formatasi sulle previsioni di cui agli articoli 444 comma 3 bis e 445 c.p.p., secondo la quale, così come previsto dall’art. 317-bis cod. pen., non è dubbio che la condanna per il reato di cui all’articolo 346bis Codice Penale comporti l’applicazione dell’interdizione perpetua dai

pubblici uffici ovvero, se la pena inflitta in virtù delle circostanze attenuanti è inferiore a tre anni, dell'interdizione solo temporanea. Nondimeno detta disposizione deve essere coordinata con l'articolo 445 del codice di rito che, in caso di patteggiamento ordinario (*id est* non allargato), prevede che all'imputato non possano essere applicate pene accessorie, al cui novero sono pacificamente riconducibili le interdizioni contemplate dall'art. 317-bis c.p.p. (in tal senso, Cassazione Penale, Sentenza n. 31368/15). Per tali ragioni, tenuto conto dei termini del patteggiamento, nel caso di specie nessuna pena accessoria dovrà essere applicata all'imputato.

L'imputato dovrà invece essere condannato alla refusione, in favore delle parti civili (Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Consiglio Superiore della Magistratura, patrocinata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Associazione Nazionale Magistrati, patrocinata dall'Avv. [REDACTED], Dott. [REDACTED] [REDACTED], patrocinato dall'Avv. [REDACTED] e [REDACTED] patrocinata dall'Avv. [REDACTED]), delle spese di costituzione e difesa, che si liquidano – sulla scorta dei parametri medi vigenti e dell'attività processuale svolta – nell'ammontare di cui al dispositivo (che, per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, dovrà tener conto dell'aumento previsto per l'assistenza a più parti) .

P.Q.M.

Visti gli articoli 444 e 448 c.p.p.,

applica a **Luca PALAMARA**, in relazione ai reati a lui ascritti, unificati tra loro ai sensi dell'articolo 81 cpv c.p., su sua richiesta e con il consenso del Pubblico Ministero, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, tenuto conto della diminuzione del rito, la pena di un anno di reclusione.

Visti gli articoli 163 c.p.

ordina che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni alle condizioni di legge.

Visto l'articolo 444 comma 2 c.p.p.,

condanna **Luca PALAMARA** alla refusione, in favore delle parti civili, delle spese sostenute per la costituzione e la difesa nel presente grado di giudizio, quantificate in complessivi €6.500,00 per le parti assistite dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e in €4.100,00 ciascuna (parametri medi) per le altre parti civili, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge, se dovuti.

Motivazione contestuale.

Così deciso in PERUGIA, in data 30 maggio 2023

Il Presidente

dott.ssa Carla GIANGAMBONI

I Giudici

dott. Edoardo ESPOSITO

dott.ssa Serena CILIBERTO